

ARERA - misure urgenti in materia di erogazione dei servizi di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale

Con delibera 116/2020/R/com, assunta il 2 aprile 2020 e pubblicata in data odierna, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") ha deliberato alcune disposizioni urgenti in materia di pagamento delle fatture per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e di garanzie annesse ai relativi contratti di trasporto, nonché introdotto una temporanea rimodulazione degli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale.

Nello specifico, per gli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica con contratto attivo si prevede:

- per le fatture del servizio di trasporto con scadenza nel mese di aprile 2020, la sospensione della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento di cui all'art. 5.1 dell'All. B) al c.d. Codice di Rete (delibera 268/2015/R/eel), a condizione che sia stato versato almeno il 70% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione;
- per le fatture del servizio di trasporto con scadenza tra il 10 marzo e il 31 marzo 2020, l'estensione di 15 giorni dei termini di sollecito e diffida previsti dagli artt. 5.1 e 5.2 dell'All. B) al Codice di Rete;
- in materia di gestione delle garanzie annesse ai contratti di trasporto, al fine della determinazione del requisito di regolarità dei pagamenti previsto dall'art. 2.5 dell'Allegato B) al Codice di Rete, la mancata presa in considerazione dei ritardi verificatisi nel mese di aprile 2020;
- ancora in materia di gestione delle garanzie annesse ai contratti di trasporto, l'allungamento dei termini di rinnovo delle garanzie annesse al contratto di trasporto (fino al terzo mese antecedente la scadenza della relativa garanzia) e l'estensione di 15 giorni lavorativi del termine per provvedere alla maggiorazione e alla prestazione di garanzia ai sensi degli artt. 3.2 e 4.8 dell'Allegato B al Codice di Rete;



- in caso di attuale pendenza di richieste di adeguamento, rinnovo, maggiorazione della garanzia ovvero di sollecito, diffida e risoluzione contrattuale, l'estensione di 15 giorni lavorativi del termine per adempiere o per la produzione degli effetti della risoluzione contrattuale;
- previsioni volte a “congelare”, a determinate condizioni, gli effetti di eventuali *downgrade* del livello di *rating* detenuto dall'utente del servizio di trasporto di energia elettrica o dalla sua società controllante;

Analoghe misure sono state previste per gli utenti del servizio di trasporto di gas naturale.

Infine, per le società distributrici di energia elettrica e di gas naturale è stata prevista la facoltà di avvalersi, di una riduzione degli importi da corrispondere al GSE e a CSEA a titolo di oneri generali di sistema (pari, nella specie, per i distributori di energia elettrica e limitatamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione, al maggiore tra l'80% del fatturato mensile con scadenza ad aprile e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato, nel caso dei distributori di gas naturale al maggiore tra il 90% del fatturato mensile con scadenza ad aprile e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato).

È possibile consultare il testo completo della delibera al seguente link

<https://arera.it/it/docs/20/116-20.htm>